

Processo contumaciale e separazione

Trib Roma, sez. I civ., sentenza 3 giugno 2017 (Pres. Mangano, rel. Ciavattone)

Separazione - Presupposti

In materia di separazione, in ipotesi di contumacia della parte convenuta, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto del ricorrente

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13.4.2015, ...premettendo di aver contratto matrimonio civile con la resistente,, che dall'unione non sono nati figli, che sarebbe cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti, ha chiesto venisse pronunciata la separazione, disponendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento.

All'udienza presidenziale, del ... 2015, il ricorrente ha dichiarato di percepire quale reddito mensile medio di € 1.300,00 e di non avere proprietà immobiliari, e di non avere più contatti con la resistente da circa un anno; la resistente non è comparsa e sono stati adottati i provvedimenti presidenziali autorizzando i coniugi a vivere separati.

All'udienza del ...2016, è stata dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata e non comparsa, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito quanto alla pronuncia sullo status, anche se uno dei coniugi è cittadino dell'Equador, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente quello del luogo in cui si trova la residenza abituale dei coniugi . Nel caso di specie le parti sono entrambe residenti in territorio italiano e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del presente Tribunale.

Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 13.4.2015, è applicabile il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di

specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, come desumibile dai certificati di residenza in atti, pertanto deve essere applicata la legge italiana.

Compiute tali premesse, nel merito, il Collegio ritiene che la domanda, proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta. Dalle allegazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto del ricorrente.

Le spese in ragione della materia trattata e della contumacia del resistente devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- pronuncia la separazione personale dei coniugi
- dispone
- spese di giudizio interamente compensate.